

Tabella 4 - Reportistica

L'operatore notificato adotta i seguenti moduli per la propria contabilità:

TABELLA 4 -

Rete di Accesso	Conto economico				Stato patrimoniale		
		2001	2000	Variazione	2001	2000	Variazione
	Ricavi				Immobilizzazioni		
	Da vendite a Commerciale (transfer charge)				Materiali		
	Da altri operatori				Immateriali		
					Finanziarie		
	Totali ricavi				Totali imm.		
	Costi operativi				Attivo circolante		
	Ammortamenti				Rimanenze		
	Personale				Crediti commerciali		
	Costi esterni e altri				Altre attività		
	di cui quota da versare ad altri operatori				Cassa e Banca		
	Aggiustamenti CCA				Totali att. Circolante		
	Totali costi operativi				Passività		
					Debiti commerciali		
	Risultato				Fondo rischi e oneri		
					Altre passività		
					Totali passività		
					Totali Capitale impiegato		
					Redditività capitale impiegato		
Rete di trasporto	Conto economico				Stato patrimoniale		
		2001	2000	Variazione		2001	2000
	Ricavi				Immobilizzazioni		
	Da Commerciale per servizi di rete				Materiali		
	Da altri operatori per interconnessione				Immateriali		
					Finanziarie		
	Totali ricavi				Totali imm.		
	Costi operativi				Attivo circolante		
	Ammortamenti				Rimanenze		
	Personale				Crediti commerciali		
	Costi esterni e altri				Altre attività		
	di cui quota da versare ad altri operatori				Cassa e Banca		
	Aggiustamenti CCA						
	Transfer charge da Rete di Accesso				Totali att. Circolante		
	Totali costi operativi				Passività		
					Debiti commerciali		
	Risultato				Fondo rischi e oneri		
					Altre passività		
					Totali passività		
					Totali Capitale impiegato		
					Redditività capitale impiegato		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Commerciale	Conto economico			Stato patrimoniale			
					2001	2000	Variazione
	da attività al dettaglio						
	di cui:						
	Traffico			Immobilizzazioni			
	Canoni			Materiali			
	Contributi			Immateriali			
	Vendite (specificare)			Finanziarie			
	Altre servizi (specificare)						
				Totali imm.			
	Totali ricavi						
				Attivo circolante			
	Costi operativi di cui:			Rimanenze			
	Ammortamenti			Crediti commerciali			
	Personale			Altre attività			
	Costi esterni ed altri			Casse e Banca			
	di cui: quota da versare ad altri operatori						
	Transfer charge a Rete Accesso			Totali att. Circolante			
	Transfer charge a Rete Trasporto						
	Costi di terminazione su altre reti			Passività			
				Debiti commerciali			
				Fondo rischi e oneri			
				Altre passività			
	Aggiustamenti CCA			Totali passività			
				Totali Capitale impiegato			
	Risultato			Redditività capitale impiegato			
	Contribuzione al Servizio Universale						
	Risultato dopo la contribuzione al costo netto SU						
Altre attività	Conto economico			Stato patrimoniale			
		2001	2000	Variazione	2001	2000	Variazione
	Ricavi:						
	Traffico			Immobilizzazioni			
	Canoni			Materiali			
	Contributi			Immateriali			
	Vendite			Finanziarie			
	Altro ricavi			Totali imm.			
	Totali ricavi						
				Attivo circolante			
	Costi operativi			Rimanenze			
	Ammortamenti			Crediti commerciali			
	Personale			Altre attività			
	Costi esterni e altri			Casse e Banca			
	di cui quota da versare ad altri operatori			Totali att. Circolante			
	Transfer charge da Rete Trasporto			Passività			
	Transfer charge da Rete Accesso			Debiti commerciali			
				Fondo rischi e oneri			
				Altre passività			
				Totali passività			
	Aggiustamenti CCA						
	Totali costi operativi			Totali Capitale impiegato			
	Risultato			Redditività capitale impiegato			

Allegato B**Pubblicazione dei dati**

L'operatore notificato rende annualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni relative ai dati certificati dal revisore e verificati dal soggetto terzo incaricato dall'Autorità ai sensi del d.P.R. n. 318/97:

Tabella 1 dell'allegato A - i macroaggregati o gli aggregati che figurano nella colonna "pubblicazione".

Tabella 2a e 2b dell'allegato A - i costi medi e i routing factor degli elementi di rete che vi figurano *in corsivo*.

Metodologia relativa al sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Criteri di separazione contabile adottati dall'operatore notificato, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Allegato C**Condizioni tecniche di fornitura dei servizi di rete**

Gli accordi interni tra le unità organizzative di rete e le unità organizzative commerciali dell'operatore notificato, relativi, tra l'altro, ai servizi di trasporto end-to-end, devono riportare, se applicabili, almeno le clausole presenti nel *Service Level Agreement* relativo ai servizi di interconnessione dell'operatore notificato presentato nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento. L'operatore notificato predispone, inoltre, la seguente tabella secondo la tempistica indicata all'art. 2 del presente provvedimento. Per assicurare la parità di trattamento, la tabella viene presentata per le transazioni interne e per quelle esterne all'azienda.

	Provisioning		Disponibilità		Assurance	
	Tempo max da contratto	Tempo medio	Minimo da contratto	Media realizzata	Tempo max da contratto	Tempo medio
Servizi di interconnessione						
<i>Accesso/Circuiti per interconnessione</i>						
PDI presso OLO						
PDI presso sito adiacente						
PDI presso sito adiacente con estens. collegamento						
PDI presso TI						
PDI presso TI con estens. collegamento						
consegna commutativa di 2Mbps su nuovo fascio						
consegna commutativa di 2Mbps su fascio attivo						
<i>Configurazione delle numerazioni</i>						
codici operatore						
<i>SPP</i>						
<i>CPS</i>						
<i>Circuiti parziali</i>						
da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)						
2 Mbps						
34 Mbps						
155 Mbps						
oltre 155 Mbps						
<i>ULL</i>						
coppia attiva						
coppia non attiva						
fibra ottica						
canale numerico						
prolungamento dell'accesso						
<i>Sub-loop unbundling</i>						
coppia attiva						
coppia non attiva						
<i>Shared Access</i>						
Servizi retail e wholesale						
<i>Configurazione delle numerazioni</i>						
numerazione geografica						
numerazione non geografica						

	Provisioning		Disponibilità		Assurance	
	Tempo max da contratto	Tempo medio	Minimo da contratto	Media realizzata	Tempo max da contratto	Tempo medio
<i>Accessi</i>						
ADSL						
xDSL						
<i>CDN NAZIONALI</i>						
fino a 64 Kbps (esclusi)						
da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)						
2 Mbps						
34 Mbps						
155 Mbps						
oltre 155 Mbps						
<i>Servizi retail</i>						
<i>Accessi</i>						
POTS						
ISDN						
CDA						
Urbani						
Interurbani						
<i>CD INTERNAZIONALI</i>						

Allegato D**Procedura per la presentazione e valutazione delle offerte al pubblico**

Le comunicazioni all'Autorità di condizioni di offerta di servizi di telecomunicazioni sono presentate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano presso gli uffici dell'Autorità, e, ove necessario, anticipate a mezzo fax.

Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli interni in partenza ed in arrivo, l'Autorità adotta le decisioni di sua competenza entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni. Ai fini del calcolo della decorrenza di tale termine si fa riferimento al giorno successivo a quello di protocollazione della comunicazione presso gli uffici dell'Autorità.

Qualora le offerte soggette alla verifica del rispetto dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 richiedano l'approfondimento di analisi previsto dalle Linee guida, il termine iniziale di trenta giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore interessato.

Allegato E**Linee guida per la valutazione delle offerte agli utenti finali**

L'Autorità verifica che le condizioni di offerta proposte dagli operatori di telecomunicazioni notificati rispettino quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, nel caso di servizi relativi all'offerta di rete aperta e di servizi finali regolamentati, l'Autorità verifica che siano rispettati i criteri di trasparenza, non discriminazione, orientamento al costo e obiettività.

Data la complessità di tale valutazione, l'Autorità intende illustrare con chiarezza i meccanismi di valutazione delle offerte, con la duplice finalità di rendere maggiormente trasparenti le modalità di analisi applicate e di garantire i consumatori e tutti gli attori presenti nel mercato.

A tal fine, nel presente allegato sono descritte alcune linee guida utilizzabili per la valutazione delle offerte agli utenti finali di servizi di telefonia e di accesso a Internet.

Il principale strumento che l'Autorità intende applicare è il "test di prezzo" che confronta le proposte di offerta al pubblico presentate dall'operatore notificato con alcuni livelli di soglia predeterminati, in modo analogo a quanto adottato da altre Autorità di regolamentazione in Stati Membri dell'Unione europea. In particolare i test di prezzo si sostanziano in:

a) la fissazione di un livello di soglia minima, utile a verificare che le condizioni economiche di offerta proposte dall'operatore notificato siano tali da garantire all'operatore stesso un ragionevole margine rispetto ai costi del servizio, valutati sulla base della medesima base di contabilità adottata per la determinazione dei costi dei servizi di interconnessione;

b) la fissazione di un ulteriore livello di soglia al di là del quale verosimilmente le offerte proposte sono replicabili da un operatore alternativo efficiente (di seguito indicato con OLO), che operi nel mercato di riferimento per il servizio in esame utilizzando i servizi di interconnessione ai costi offerti dall'operatore notificato;

c) l'illustrazione di una serie di criteri utilizzati dall'Autorità per le proprie valutazioni, in particolare per le offerte che, configurandosi in un'area intermedia tra i due livelli di soglia descritti, necessitano di un approfondimento di mercato.

Con riferimento all'ultimo punto illustrato, le verifiche di mercato sono finalizzate a comprendere, a titolo di esempio, se sussistono eventuali motivazioni per evoluzioni dei costi dovute a fattori straordinari e non prevedibili dai test, se i valori di test utilizzati sono coerenti con i valori di costo che caratterizzano le eventuali offerte già presenti, se le peculiarità proprie dell'offerta in termini di caratteristiche dei clienti di riferimento sono tali da influenzare i valori medi di costo applicati nei test.

Nell'analisi di sostenibilità dell'offerta da parte di un OLO efficiente, l'Autorità ritiene opportuno tener presente il grado di contendibilità del mercato dell'originazione raggiunto nel momento della verifica, inteso in termini di stato di sviluppo di reti di accesso alternative (realizzate anche grazie al servizio di accesso disgregato). Tale fattore può essere considerato nella valutazione della seconda soglia ipotizzando che, con il passare degli anni, l'OLO efficiente di riferimento gestisca un numero crescente di minuti di traffico originato sulla propria rete e non su quella dell'operatore notificato.

Il test di prezzo è applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico erogati sulla rete telefonica, tra cui, in maniera non esaustiva, si elencano:

- a) offerta di telefonia vocale locale/distrettuale;
- b) offerta di telefonia vocale interdistrettuale;
- c) offerta di telefonia internazionale uscente (parte nazionale);
- d) offerta di telefonia fisso-mobile (parte di originazione o *retention*).

1. I test di prezzo

L'obiettivo principale dei test di prezzo è, da un lato, evidenziare se le divisioni commerciali dell'impresa notificata sono in grado di svolgere il servizio in maniera remunerativa sulla base dei costi unitari di produzione dei servizi di trasporto sulla rete telefonica sostenuti dalle divisioni operative di rete, dall'altro, verificare che un OLO efficiente abbia la possibilità di competere con l'offerta in esame.

Le offerte che superano il test di prezzo sono approvabili dall'Autorità e possono essere presentate al pubblico, fatti salvi i risultati di altri controlli svolti (ad esempio, la verifica di eventuali pratiche discriminatorie).

1.1 Il test n. 1: il recupero dei costi

Il primo test proposto è finalizzato a verificare che le condizioni economiche di offerta consentano all'operatore notificato il recupero dei costi di rete e dei costi operativi sottostanti al servizio offerto.

Per garantire il principio di parità di trattamento interna - esterna, i costi unitari di rete sono valutati sulla base della medesima base di costi (dati di contabilità regolatoria) utilizzata per la preparazione dell'offerta di riferimento rivolta agli OLO.

Il livello economico di soglia utilizzato nel test di prezzo è definito dalla somma di tutti i costi sostenuti dall'operatore notificato per l'offerta del servizio, inclusa una ragionevole remunerazione del capitale impiegato, dei costi di rete, dei costi di interconnessione per le chiamate terminate sulla rete di altri operatori, ove applicabile, e di un ragionevole margine pari ai costi operativi della struttura commerciale ascrivibili al servizio in esame. In termini aritmetici il test è così articolato:

$$P_S = P * S \geq X + C + \alpha * K$$

dove:

- P_S = prezzo medio⁽³⁾ (ovvero non articolato in fasce orarie) della nuova proposta commerciale, comprensivo di tutte le componenti di offerta (ad esempio: contributi di attivazione, canoni, traffico a consumo) e tradotto in quota minutaria utilizzando il profilo di consumi tipici della clientela di riferimento.
- P = prezzo medio generalizzato praticato alla categoria di utenza di riferimento, comprensivo dell'eventuale scatto alla risposta, tradotto in quota minutaria utilizzando il volume delle chiamate dell'anno precedente.
- S = riduzione media di P_S rispetto al prezzo base P . Essa è valutata confrontando il prezzo proposto P_S con il prezzo di riferimento P . Essendo una riduzione, il valore risultante sarà compreso tra 0 ed 1.
- X = costi di rete, sia interni che esterni, sostenuti dall'operatore per l'erogazione del servizio. Tali costi comprendono, pertanto, sia i costi interni, sia gli eventuali costi di interconnessione ed i costi di terminazione su rete di altro operatore, ove esistenti.
- C = costi operativi sostenuti dall'operatore per l'offerta del servizio. Tali costi includono i costi del personale, gli ammortamenti, nonché le eventuali quote di *revenue sharing*.
- α = costo del capitale impiegato al lordo delle imposte, espresso in termini percentuali.
- K = capitale impiegato netto utilizzato per la fornitura del servizio, derivato dal conto patrimoniale relativo al servizio oggetto di analisi.

I valori di costo X sono desumibili dai dati esposti nella contabilità regolatoria dell'operatore notificato, utilizzata per la definizione dell'offerta di interconnessione di riferimento in vigore. Tale modalità di valutazione della base di costo dell'operatore notificato, utilizzando i medesimi valori di costo unitari alla base servizi di interconnessione, garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento.

La quota di costi di interconnessione alle reti esterne è valutata per le sole chiamate terminate su reti di altri operatori ed essendo valorizzata sulla base della distanza fisica tra le sedi dei due operatori interconnessi, è necessariamente espressa in termini di valore medio.

⁽³⁾ In caso di articolazioni in fasce orarie, i valori di costo e prezzo da utilizzare nel test sono da intendersi medi tra valori interi e ridotti.

In relazione al servizio in esame, il costo di interconnessione è pesato con un fattore pari alla probabilità che la chiamata sia terminata sulla stessa rete dell'operatore notificato ovvero debba essere consegnata ad un operatore alternativo. Esso è, pertanto, direttamente dipendente dalla percentuale di accessi fisicamente attestati sulla rete dell'operatore notificato rispetto a quelli della totalità degli operatori alternativi.

Al diminuire degli utenti direttamente attestati sulla rete dell'operatore notificato, la parte di costi di rete X dipendente dall'interconnessione, ovvero legata alle chiamate che terminano su una rete differente da quella di origine, aumenta evidenziando i maggiori costi derivanti dall'interconnessione tra reti diverse rispetto alle economie di integrazione verticale; tale effetto è, peraltro, compensato da una prevedibile corrispondente riduzione dei costi interni di rete, dovuta anche ad una maggiore propensione all'efficienza degli operatori in un mercato concorrenziale.

I costi operativi medi imputabili al servizio in esame sono valutati a partire dai dati della contabilità regolatoria disponibile all'Autorità all'atto dell'applicazione del test.


I costi operativi sono incrementati di un ragionevole ritorno minimo sul capitale commerciale investito, definito sulla base di un WACC^(*) divisionale ovvero, in mancanza di quest'ultimo dato, sulla base del WACC applicabile alla contabilità regolatoria fissato dall'Autorità, rappresentato dal parametro α .

L'Autorità valuta i parametri da utilizzare nel test per ognuno dei servizi a traffico, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Servizio di traffico distrettuale, interdistrettuale

Il traffico distrettuale e interdistrettuale è caratterizzato da due tipologie di chiamate: *on-net* ovvero le chiamate che originano e terminano su numerazioni in decade 0 appartenenti alla medesima rete ed *off-net* ovvero le chiamate che terminano su numerazioni geografiche appartenenti alla rete di un operatore diverso dall'origine.

Nella valutazione dei costi di rete X per tali tipologie di traffico occorre pertanto tener presente la percentuale di traffico *off-net* rispetto all'*on-net* e valutare di conseguenza i diversi costi di rete interni ed esterni.



(*) Weighted average cost of capital, o remunerazione media ponderata del costo del capitale.

Nel caso di traffico on-net il costo di rete medio minutario è composto dai soli costi interni di rete. Essi possono essere integralmente valutati applicando ai costi unitari degli elementi di rete i fattori di utilizzo riportati nella contabilità regolatoria come *transfer charge* tra divisione rete e commerciale.


Per il traffico off-net occorre considerare, oltre alle componenti di costi di rete interne, anche i costi di interconnessione alla rete dell'operatore di terminazione con i relativi costi di terminazione.

Il costo di interconnessione comprende il valore delle porte e dei circuiti di interconnessione alla rete di un altro operatore, stimati sulla base dei costi riportati nell'offerta di riferimento. Il costo di riferimento per l'applicazione del test di prezzo può essere valutato pertanto soltanto come valore medio, in considerazione della dipendenza dalla distanza tra le sedi degli operatori dei costi dei circuiti di interconnessione.

Servizio di traffico fisso - mobile e internazionale

Stante la regolamentazione vigente, che vede il prezzo finale del servizio fisso-mobile come composto da una quota di *retention* (di pertinenza dell'operatore fisso) ed una quota di terminazione (definita dall'operatore mobile), nel caso di offerte di traffico fisso-mobile il test è applicato con riferimento alla sola parte di *retention* dell'offerta proposta, escludendo il valore di terminazione riconosciuto all'operatore mobile.

Con riferimento all'articolazione della valutazione dei costi di rete applicabile nei casi precedentemente descritti, per il traffico fisso-mobile tutte le chiamate sono terminate su una rete differente da quella dell'operatore notificato (ovvero, con la dizione precedentemente utilizzata, sono off-net).



I costi di rete comprendono pertanto le componenti di rete interne (valutate dai costi elementari della contabilità regolatoria con i fattori di utilizzo) ed i costi di interconnessione alla rete mobile comprende il valore delle porte e dei circuiti di interconnessione alla rete di un altro operatore.

Restano escluse, pertanto, le quote di terminazione su rete mobile, non comprese nella quota di *retention*.

Analoghe considerazioni restano valide per la parte nazionale del servizio di traffico internazionale.

1.2 Il test n. 2: la sostenibilità per un operatore efficiente

Il secondo test è finalizzato a verificare il grado di sostenibilità dell'offerta proposta dall'operatore notificato per un OLO efficiente che, in competizione sullo stesso mercato, acquista i servizi di interconnessione sulla base dell'offerta di riferimento dell'operatore notificato.

Il test prevede di confrontare il prezzo finale di un servizio regolamentato offerto dall'operatore notificato con il costo che un OLO efficiente deve affrontare per offrire il medesimo servizio comprendendo anche un ragionevole margine sui costi di produzione sostenuti.

Per valutare i costi di tale OLO si tiene pertanto conto dei costi di interconnessione secondo l'offerta di riferimento in vigore (ipotizzando l'interconnessione ai livelli più bassi di rete offerti) e si stimano i restanti costi.

Il test è così articolato:

$$P_S = P * S \geq (C_{int} + C_{OIR} + X_{OLO}) * (1 + M_{OLO})$$

dove P_S , P e S sono gli stessi definiti nel test n. 1, mentre:

- X_{OLO} = costi della infrastruttura di rete, in prima applicazione uguali ai costi di rete dell'operatore notificato

- C_{int} = costi fissi di interconnessione (cosiddetti kit e flussi di interconnessione)

- C_{OIR} = costi variabili di interconnessione (servizi a traffico di origine e terminazione)

- M_{OLO} = margine operativo, inclusivo dei costi operativi sostenuti dall'operatore per l'offerta del servizio, espresso in termini percentuali rispetto ai costi di rete.

Analogamente al test n. 1, il test n. 2 viene applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico erogati sulla rete telefonica.

I costi dei servizi di interconnessione C_{int} e C_{OIR} sono desunti dal listino di interconnessione di riferimento in vigore, sommando gli elementi che contribuiscono alla realizzazione del servizio.

La valutazione dei costi di interconnessione è strettamente correlata al grado di concorrenza sviluppatisi per il servizio in esame (ad esempio i costi di interconnessione in raccolta non devono essere considerati per i clienti dell'OLO direttamente collegati alla sua rete con servizi quali l'accesso disgregato). Per incentivare lo sviluppo di infrastrutture alternative da parte degli OLO, l'Autorità ritiene che, ai fini del test n. 2 di sostenibilità dell'offerta, il costo C_{int} in raccolta sia considerato per un massimo di cinque anni, per ognuno dei quali si apporterà una riduzione dipendente dal grado di sviluppo dei servizi utili al collegamento diretto dei clienti alle reti alternative. In particolare, salvo indicazione contraria da parte dell'Autorità, il parametro avrà un fattore di attenuazione e che, partendo dal valore 1, si riduce del 20% ogni anno (il secondo anno è pari a 0.8, il terzo a 0.6 e così via).

In definitiva

$$C_{int} (\text{raccolta}) = \epsilon * (\text{costi kit e flusso})$$

Il costo della rete dell'OLO, X_{OLO} , è rappresentativo della parte di rete telefonica replicata dagli OLO. Per la sua valutazione si utilizzano in sede di prima applicazione i costi unitari di rete dell'operatore notificato.

I costi operativi, espressi in termine di margine percentuale M_{OLO} dei costi di rete, comprendono i costi del personale, gli ammortamenti, nonché le eventuali quote di *revenue sharing* ed i costi del capitale impiegato al lordo delle imposte.

In sede di prima applicazione la percentuale M_{OLO} è fissata in misura del 35%; tale valore esprime un obiettivo competitivo, rappresentativo del mercato italiano, avvalorato anche da un'analisi comparata di analoghi valori adottati in altri stati membri dell'Unione Europea.

In via definitiva, l'Autorità procederà ad ulteriori specifiche valutazioni dei costi di rete X_{OLO} e dei costi operativi, che caratterizzano un operatore efficiente, anche sulla base dei dati di costo degli operatori alternativi.

2. L'applicazione dei test di prezzo

Nella fase di analisi delle offerte presentate dall'operatore notificato l'Autorità applica i test di prezzo secondo le indicazioni precedentemente illustrate.

Nel caso di pacchetti di offerta, l'operatore notificato presenta una disaggregazione dell'offerta nei suoi servizi componenti, evidenziando le modalità di distribuzione di eventuali voci di costo aggiuntive quali contributi di attivazione e canoni mensili.

L'Autorità procede, quindi, alla verifica dei singoli elementi componenti il pacchetto sulla base dei test descritti in precedenza.

Le proposte di offerta che non superano il test n. 1 sono da ritenersi sotto-costo in quanto non garantiscono un margine sufficiente per l'operatore notificato.

Le offerte che superano entrambi i test non manifestano particolari situazioni di criticità sia per la garanzia di recupero dei costi per l'operatore notificato sia per la replicabilità dell'offerta da parte di un operatore efficiente.

Un'analisi più approfondita deve essere, invece, condotta da parte dell'Autorità, anche su richiesta dell'operatore notificato, per tutte le proposte di offerta che ricadono nell'area intermedia tra le soglie definite dai due test.

In particolare l'analisi deve essere finalizzata a compiere ulteriori valutazioni della situazione competitiva del mercato di riferimento prendendo in considerazione:

- il grado di concorrenza del mercato di riferimento;
- le caratteristiche delle offerte già presenti sul mercato;
- l'eventuale utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative ed il loro impatto sui servizi di interconnessione;
- la massimizzazione del beneficio sociale apportato da sconti rivolti a un elevato numero di utenti;
- l'identificazione delle tipologie di clientela beneficate dai programmi di riduzione tariffaria;
- le tipologie di traffico considerate e le relazioni costo-volume.

In tale fase di approfondimento l'operatore notificato comunica tutte le documentazioni integrative ritenute utili dall'Autorità; sulla base delle risultanze dell'indagine integrativa l'Autorità si esprime in merito alla valutazione dell'offerta proposta.

Nel caso di offerte pluriennali, i test sono applicati per ognuno degli anni previsti dall'offerta, utilizzando i valori di costo degli elementi di rete eventualmente modificati con un fattore previsionale di adeguamento, che tenga in considerazione l'evoluzione dei costi di rete, qualora tale adeguamento sia oggetto di impegni vincolanti di analoghe riduzioni sui servizi di interconnessione da parte dell'operatore notificato.

ACCESSO SPECIALE E LINEE AFFITTATE

Delibera n. 15/01/CIR del 25 luglio 2001

Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale

Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: "Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet";

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante: "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997;

VISTA la delibera n. 1/CIR/98, - "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, - "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 467/00/CONS, - "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, - "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, - "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 5/00/CIR, - "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *Carrier Preselection*";

VISTA la delibera n. 7/00/CIR, - "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA l'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 13/00/CIR, - "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 3/01/CIR, - "Integrazione dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001;

VISTA la delibera n. 7/01/CIR, - "Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2001;

VISTA la delibera n. 8/01/CIR, - "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *Carrier Preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

SENTITI gli operatori licenziatari nell'ambito delle audizioni del 6 e 10 aprile, e 4 giugno 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate e dei documenti presentati dagli stessi;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il quadro regolamentare di riferimento

La delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

In particolare, l'articolo 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera pone in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore notificato alla Commissione europea come "avente notevole forza di mercato" nei mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di presentare un'Offerta di riferimento contenente una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta per i servizi di accesso disaggregato indicati all'articolo 4 della stessa delibera, nonché il relativo manuale di procedura ed una proposta di *Service Level Agreement*.

La medesima delibera prevede una definizione dinamica del quadro regolamentare in materia di accesso disaggregato alla rete locale: in primo luogo, l'articolo 9, comma 8, prevede il riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell'accesso. Inoltre, ai fini di un efficace e tempestivo avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l'articolo 9, comma 6, dispone la costituzione di una struttura interna all'Autorità, appositamente dedicata alle attività di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonché di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operatività dei servizi.

Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorità ha dato seguito alle richiamate disposizioni, istituendo l'Unità per il monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilità del numero.

Con specifico riferimento all'accesso disaggregato alla rete locale, l'Unità ha, tra l'altro, compiti di monitoraggio delle attività di sperimentazione, di negoziazione e dell'avvio dell'operatività dei servizi, nonché di segnalazione all'Autorità circa eventuali esigenze di integrazione e/o di modifica del quadro regolamentare.

La delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000 ha provveduto ad integrare le linee guida definite dalla delibera n. 2/00/CIR ed ha introdotto una specifica procedura per la gestione delle attività di predisposizione e allocazione degli spazi di co-locazione.

In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/EC, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; il regolamento fissa disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri, circa i contenuti minimi dell'Offerta di Riferimento di servizi di ac-

cesso disaggregato. Il predetto regolamento fissa, inoltre, disposizioni puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di ordinazione e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, alle condizioni di accesso ai sistemi operativi di supporto dell'operatore notificato ed ai sistemi informativi e alle banche dati per l'ordinazione preventiva, ai tempi di fornitura dei servizi e delle altre risorse, alle clausole contrattuali standard.

Il regolamento assegna, inoltre, alle Autorità nazionali di regolamentazione compiti di vigilanza e intervento, con l'obiettivo di assicurare condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimo vantaggio per la clientela nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato.

2. Le risultanze istruttorie e i profili d'intervento regolamentare

In coerenza con il vigente quadro regolamentare, l'Autorità ha svolto un'attività istruttoria finalizzata all'analisi delle prime fasi di operatività del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale.

L'analisi ha riguardato preliminarmente la valutazione dell'efficacia delle procedure e degli strumenti attivati da Telecom Italia; ciò, sotto il duplice profilo della piena coerenza di tali procedure con le linee guida identificate dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR e dell'eventuale esigenza di introdurre correttivi, ovvero integrazioni a dette linee guida, sulla base dell'esperienza maturata e delle evidenze emerse nell'ambito delle prime attività applicative.

In tema di procedure, nell'ambito delle attività istruttorie, Telecom Italia ha riconosciuto la legittimità e la praticabilità operativa di alcune richieste di miglioramento proposte dagli operatori, impegnandosi ad apportare i conseguenti necessari correttivi; in particolare, gli impegni di Telecom Italia hanno riguardato gli aspetti relativi alla definizione di una nuova piattaforma per la gestione degli ordinativi, pienamente allineata ai requisiti della delibera n. 13/00/CIR; al miglioramento delle modalità di assistenza agli operatori; alla fornitura di indicazioni dettagliate ed aggiornate in merito alle varie causali di rifiuto degli ordinativi; alla sincronizzazione nella fornitura di servizi di accesso disaggregato e di portabilità del numero; alla definizione di procedure per l'annullamento di ordinativi introdotti nel sistema di gestione, ma non ancora lavorati.

In relazione ad ulteriori aspetti critici di natura procedurale, gli esiti della sperimentazione e della prima fase di operatività dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, hanno peraltro messo in luce la necessità di apportare alcuni miglioramenti al processo di gestione delle richieste di siti di collocazione e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli aspetti procedurali rivestono, infatti, un ruolo fondamentale per assicurare una corretta ed efficace implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato, altresì, preso in esame il contratto standard proposto da Telecom Italia agli operatori. L'analisi ha evidenziato alcune clausole contrattuali non pienamente coerenti con le vigenti disposizioni, rispetto alle quali peraltro il vigente quadro regolamentare risulta sufficientemente dettagliato.

Oltre alla verifica dell'adeguatezza delle procedure e del contratto standard, un'attenta analisi delle prime fasi di implementazione si è resa necessaria al fine di valutare l'opportunità di ulteriori interventi di natura regolamentare, atti ad assicurare la massima diffusione, in tempi rapidi, dei servizi di accesso disaggregato e a garantirne le migliori condizioni di utilizzo da parte degli operatori.

Sulla base delle risultanze istruttorie sopra sintetizzate, il presente provvedimento dispone una integrazione del vigente quadro regolamentare in ordine a due profili:

a) integrazione alle linee guida procedurali recate dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR;

b) disciplina di tematiche di natura regolamentare emerse nel corso delle prime attività applicative delle predette delibere.

L'Autorità, alla luce delle risultanze istruttorie ed, in particolare, degli esiti della fase di avvio della negoziazione e delle conseguenti attività di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, ritiene inoltre opportuno che le attività dell'Unità per il Monitoraggio siano prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Linee guida procedurali

L'Autorità ritiene fondamentale un intervento sui seguenti aspetti:

a) *attivazione del servizio di portabilità del numero nel caso di numerazioni secondarie di accessi ISDN*: allo stato attuale il servizio di multnumero fornito da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di servizi ISDN viene trattato alla stregua di un servizio supplementare ed, in quanto tale, viene a cessare automaticamente con la richiesta di accesso disaggregato da parte di un operatore, in relazione allo specifico cliente già titolare di un contratto ISDN. L'Autorità ritiene che la mancata attivazione di numerazioni secondarie ISDN sia in contrasto con gli obblighi, posti in capo a Telecom Italia, di fornitura della completa portabilità dei numeri e di sincronizzazione delle richieste di accesso disaggregato e portabilità del numero relative al singolo cliente. D'altro canto, non costituisce ostacolo alla portabilità delle numerazioni secondarie l'inquadramento dell'offerta di Telecom Italia come servizio supplementare al servizio ISDN; l'oggetto della richiesta da parte dell'operatore e del cliente è, infatti, esclusivamente riferito alla prestazione di *Number Portability*, non già al servizio supplementare di accesso multnumero di Telecom Italia.

Sotto il profilo delle procedure, si ritiene, altresì, indispensabile che le richieste di portabilità dei numeri siano gestite mediante procedure automatiche; una eventuale elaborazione manuale di tali richieste rischia, infatti, di compromettere il rispetto delle previste esigenze di sincronizzazione e delle tempistiche di fornitura, a danno del cliente finale.

b) *Attivazione e disattivazione indipendenti di servizi di accesso disaggregato e Number Portability*: allo stato attuale, un ordine di cessazione del servizio di *Number Portability* provoca la contestuale cessazione dell'eventuale servizio di accesso disaggregato che fosse stato richiesto congiuntamente alla predetta portabilità. L'Autorità rileva che la fornitura dei due servizi in questione, ancorché sincronizzata (per evidenti ragioni di utilità del cliente finale), debba comunque preservare la piena autonomia degli stessi e debba, quindi, garantire anche modalità di attivazione e disattivazione tra loro indipendenti, per i casi in cui essa risulti nell'interesse del cliente finale.

c) *Sincronizzazione fra più ordinativi relativi ad uno stesso cliente*: allo stato la possibilità di sincronizzare la richiesta di più ordinativi di lavoro relativi allo stesso cliente non risulta implementata. Una lavorazione congiunta degli ordinativi inviati lo stesso giorno consentirebbe, fatti salvi i casi di specifiche anomalie, la sincronizzazione a livello giornaliero di più ordinativi della stessa tipologia relativi ad uno stesso cliente. L'Autorità ritiene, peraltro, che tale soluzione non risulti pienamente efficace ai fini della sincronizzazione degli ordinativi riferiti ad un unico cliente, in quanto non basata su un sistema di collegamento automatico tra detti ordinativi e ritiene, pertanto, opportuna la predisposizione, in relazione a tale fattispecie, di un modulo e di un conseguente flusso procedurale unico relativo a più ordinativi di uno stesso cliente.

d) *Cambio di destinazione d'uso di un doppino*: ad oggi non è prevista alcuna procedura per consentire, con un singolo ordine, la modifica della destinazione d'uso di un doppino (tipicamente: da POTS a ADSL e viceversa); si rende, quindi, necessario l'invio di due richieste separate, una di cessazione relativa ad una determinata destinazione d'uso, l'altra di attivazione di un'altra destinazione d'uso. L'Autorità ritiene che tale limitazione comporti costi aggiuntivi ed ingiustificati per l'operatore, nonché rischi di interruzioni del servizio per il cliente finale.

In termini generali, è emerso, nel corso dell'attività istruttoria, l'interesse degli operatori a discutere i temi connessi all'operatività delle procedure di gestione automatizzata degli ordinativi relativi ai servizi di accesso disaggregato, *Carrier Preselection e Number Portability* (ivi comprese le specifiche funzionali per la piattaforma di gestione degli ordinativi e l'interfaccia tra operatori e Telecom Italia), nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito; tale attività dovrebbe consentire una definizione congiunta delle modalità di corretta implementazione delle linee guida procedurali fissate dall'Autorità.

In particolare, l'utilità di una trattazione congiunta dei servizi in parola si impone in ragione delle notevoli similitudini tra detti servizi per quanto riguarda le relazioni comunicazionali fra i soggetti coinvolti. La definizione di un'unica piattaforma di gestione degli ordinativi costituirebbe un utile elemento di razionalizzazione e di guadagno di efficienza e, ad avviso dell'Autorità, merita di essere perseguita. L'Autorità condivide pertanto la proposta di costituzione di un tavolo tecnico, che veda coinvolti gli operatori e Telecom Italia, con il mandato di definire, in tempi brevi, le funzionalità della piattaforma unificata di gestione degli ordinativi di accesso disaggregato, *Carrier Preselection e Number Portability*, in coerenza con le linee guida contenute nel presente provvedimento.